

MASSIMO CUONO

**DECIDERE CASO PER CASO  
FIGURE DEL POTERE ARBITRARIO**

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2013

*Au dernier moment – c'est-à-dire lorsque les bagages de la comtesse étaient chargés dans les coffres secrets et sur le dessus de la berline – le comte annonça que l'on ne parlait pas. Il s'était avancé sur le perron du château pour dire cela, de sa voix autoritaire et sur un ton cassant qui donnait à entendre, alors même que l'on n'aurait pas compris ses paroles, que telle était sa décision, sur laquelle rien ne le ferait revenir. Et cela, remarquez, sans alléguer aucun motif, sans fournir aucune raison à ce brusque revirement qui prenait, aux yeux de tous les serviteurs, aux yeux de la comtesse même, la couleur et l'allure de l'arbitraire, qui démoralise tant les peuples aujourd'hui. Au surplus, le comte n'était nullement en tenue de voyage, ainsi qu'on aurait pu s'y attendre : comme pour illustrer son propos, il avait gardé la robe de chambre persane qu'il endossait à l'ordinaire au saut du lit et ses pieds étaient restés chaussés de pantoufles. « On ne part pas ! ».*

*André Gide, L'arbitraire (1947)*

*But indeed, at that time, putting to death was a recipe much in vogue with all trades and professions, and not least of all with Tellson's. Death is Nature's remedy for all things, and why not Legislation's? Accordingly, the forger was put to Death; the utterer of a bad note was put to Death; the unlawful opener of a letter was put to Death; the purloiner of forty shillings and sixpence was put to Death; the holder of a horse at Tellson's door, who made off with it, was put to Death; the coiner of a bad shilling was put to Death; the sounders of three-fourths of the notes in the whole gamut of Crime, were put to Death. Not that it did the least good in the way of prevention – it might almost have been worth remarking that the fact was exactly the reverse – but, it cleared off (as to this world) the trouble of each particular case, and left nothing else connected with it to be looked after.*

*Charles Dickens, A Tale of Two Cities (1859)*

# INDICE

	<u>Pag.</u>
<b>PREMESSA</b> .....	13
<b>INTRODUZIONE. LA POLITICA DEL PARTICOLARE</b> .....	17
<b>I. ARBITRARIO COME IRRAZIONALE</b>	
1. LA RAGIONE COME LIMITE AL POTERE .....	29
2. POTERE ARBITRARIO E POTERE LIMITATO .....	35
3. IL TIRANNO STOLTO .....	40
4. IL TIRANNO EMPIO .....	44
5. IL TIRANNO INFLESSIBILE .....	49
<b>II. ARBITRARIO COME ILLEGALE</b>	
1. LA LEGGE COME LIMITE AL POTERE .....	57
2. IL GOVERNO DEGLI UOMINI E IL GOVERNO DELLA LEGGE .....	62
3. LA LEGGE: GOVERNO <i>SUB LEGE</i> E GOVERNO <i>PER         LEGES</i> .....	70
4. GLI UOMINI: L'EROE, IL SAGGIO, IL GIUSTO .....	72
5. POTERE STRAORDINARIO E GOVERNO PER DECRETI .....	75

	<u>Pag.</u>
<b>III. ARBITRARIO COME DISCRIMINATORIO</b>	
1. L'EGUAGLIANZA COME LIMITE AL POTERE.....	87
2. LA GIUSTIZIA COME EGUAGLIANZA.....	92
3. I CRITERI DI GIUSTIZIA.....	96
4. ENUNCIAZIONI STORICHE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.....	101
5. LA COSTRUZIONE DELLA CATEGORIA DI EGUALI	108
<b>IV. ARBITRARIETÀ E RAGIONEVOLEZZA</b>	
1. PARTICOLARE MA RAGIONEVOLE.....	115
2. IRRAGIONEVOLE COME INGIUSTO.....	120
3. IRRAGIONEVOLE COME INIQUO .....	125
4. IRRAGIONEVOLE COME IMMORALE.....	132
5. LA RAGIONEVOLEZZA COME LIMITE AL POTERE?	138
<b>V. EROI, SAGGI, RIFORMATORI.</b>	
UNIVERSALE E PARTICOLARE.....	143
<b>BIBLIOGRAFIA DEI TESTI CITATI.....</b>	<b>155</b>
<b>INDICE DEI NOMI.....</b>	<b>177</b>

## PREMESSA

I difensori delle decisioni politiche prese in base a regole generali osteggiano il carattere capriccioso e incostante del potere senza freni, e perciò contestano la tendenza a “decidere caso per caso”. Al contrario, coloro che sostengono una concezione del potere più rapida ed efficiente, capace di svincolare le decisioni dalla rigidità delle architetture procedurali e normative degli stati burocratici moderni, rivendicano proprio la possibilità di “decidere caso per caso”. L’opposizione fra il governo degli uomini – flessibile ed efficace – e il governo delle leggi – rigido e garantista – è un tema classico della riflessione politica. L’idea di riproporlo oggi nasce dall’esigenza di restituire strumenti teorici per affrontare i problemi di un’età in cui sembra (temporaneamente?) assopita la millenaria storia della progettazione teorica e della costruzione pratica di argini al potere nelle sue diverse forme.

Questo libro ricostruisce, affronta e classifica le critiche mosse contro il potere di “decidere caso per caso”, un potere che si vuole *libero* – in parte o del tutto – da vincoli e limiti. Gli ammonimenti contro i rischi della rigidità delle regole sembrano oggi godere di maggior favore rispetto alle preoccupazioni di chi ritiene che eccessivi margini di arbitrio siano l’anticamera di ogni abuso del potere. Ciò appare evidente in un’ampia gamma di circostanze: c’è chi guarda alla progettazione di sistemi politici *efficienti*, aumentando il potere dell’esecutivo rispetto al legislativo; c’è chi propone procedure nuove per assumere decisioni collettive, sganciate dalle consolidate regolarità proprie delle assemblee democratiche; c’è chi sostiene la necessità della deroga ai capisaldi

dello stato di diritto per fronteggiare le emergenze più disparate – siano esse naturali, politiche o anche economiche. In questo quadro rientrano, a mio avviso, le teorie che comunemente si appellano a nozioni come *governabilità*, *governance*, *emergenza*, ma anche *ragionevolezza*, termine chiave per difendere nuovi margini d'arbitrio di decisioni che se non possono essere weberianamente razionali, potrebbero essere almeno dworkinianamente ragionevoli. Il riferimento alle “figure del potere arbitrario” indica il percorso intrapreso allo scopo di chiarire una nozione tanto frequente quanto confusa. La classificazione degli argomenti critici contro il potere accusato di arbitrarietà è la via proposta per analizzare i diversi problemi concernenti i limiti alla decisione del governante posti in nome della *ragione*, della *legge* e dell'*eguaglianza*.

Il percorso di ricerca che ha portato a questo libro è cominciato durante gli anni del mio dottorato presso l'allora *Dipartimento di Studi politici* dell'Università di Torino. Desidero ringraziare Michelangelo Bovero che ha seguito il lavoro in tutte le sue fasi, sopportando le infinite riformulazioni tanto del progetto complessivo quanto di ogni minimo dettaglio. La ricerca si è giovata di un periodo di studio presso la *New School for Social Research* di New York ed è continuata grazie a due borse di post dottorato presso l'allora *Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società* dell'Università di Sassari, e successivamente presso il *Dipartimento di Culture, Politica e Società* dell'Università di Torino. Durante questi anni ho avuto la fortuna di lavorare in un clima ricco di stimoli e di sostegno, nonostante le condizioni *precarie* in cui versa l'università italiana, e di confrontarmi con molti colleghi e amici che hanno contribuito alle riflessioni alla base di questo volume, leggendone versioni provvisorie e discutendo i problemi che vi sono affrontati: Matilde Adduci, Amando Basurto, Fabrizio Cattaneo, Erika Cristina, Francesco Frisari, Andrea Greppi, Man Kwon Kim, Alfio Mastropaolo, Patricia Mindus, Virgilio Mura, Alvaro Núñez Vaquero, Giovanni Pagano, Valentina Pazé, Davide Pellegrino, Geminello Preterossi, Gianfranco Ragona, Daniela Rana, Jacopo Rosatelli, Raffaella Sau, Ermano Vitale e Federico Zappino.

Ringrazio, poi, tutti i partecipanti al *Seminario di filosofia politica* e al *Seminario italo-spagnolo-francese di filosofia del diritto*, dove ho presentato alcuni lavori preparatori, ricevendo commenti attenti e generosi. Sono riconoscente a Paolo Comanducci e a Riccardo Guastini che hanno accettato di pubblicare il libro nella loro nuova prestigiosa collana.

Sono grato, inoltre, alla mia famiglia – in senso stretto e in senso lato – che non mi ha mai fatto mancare il sostegno necessario.

Il ringraziamento più grande va a Irene, a cui il libro è dedicato, per molte ragioni fra le quali le riletture e le discussioni fino a notte fonda sono solo una piccola parte, per quanto importantissima.

## INTRODUZIONE

# LA POLITICA DEL PARTICOLARE

In un'intervista televisiva rilasciata durante le riprese di *Salò*, Pier Paolo Pasolini affermava: «nulla è più anarchico del potere, il potere fa praticamente ciò che vuole e ciò che il potere vuole è completamente arbitrario, o dettatogli da sue necessità di carattere economico che sfuggono alla logica comune»<sup>1</sup>. Tale esempio mostra come l'espressione “potere arbitrario” sia comunemente usata con enfasi retorica e a scopo persuasivo<sup>2</sup>. La connotazione perlopiù negativa dal punto di vista assiologico, però, riguarda la combinazione delle due nozioni – potere e arbitrio – che, separatamente, sono più di frequente declinate in termini neutri.

Nonostante non manchino nella storia del pensiero politico teorie assiologicamente connotate del “potere”, con tale nozione si intende, in termini generalissimi e descrittivi, una situazione di asimmetria in una relazione fra due o più individui, in forza della quale l'uno condiziona il comportamento dell'altro. Esercitare potere significa, in via di prima approssimazione, limitare o influenzare la *libertà* di qualcuno ricorrendo a strumenti di coercizione (potere politico) o usando, come mezzi

---

<sup>1</sup> Su queste riflessioni di Pasolini è tornato recentemente Marco Revelli in *I demoni del potere*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 73ss.

<sup>2</sup> Ne è un ulteriore esempio il recente volume *Contre l'arbitraire du pouvoir. 12 propositions*, Paris, La fabrique, 2012.

per tale scopo, beni (potere economico), conoscenze o informazioni (potere ideologico)<sup>3</sup>.

Allo stesso modo, comportarsi a proprio *arbitrio*, cioè arbitrariamente, vuol dire, almeno *prima facie*, comportarsi liberamente, senza vincoli o, qualora questi sussistessero, in contrasto con essi: «Arbitrio. Dal latino *arbiter*, colui che giudica e dispone di una cosa secondo la propria indole. In generale facoltà, propria dell'essere umano, di scegliere e giudicare autonomamente»<sup>4</sup>. Nel *Saggio sull'intelletto umano* John Locke, da nominalista radicale, parla dell'arbitrarietà del linguaggio in quanto «imposto dalla volontà» e «non da alcuna connessione naturale»<sup>5</sup>. L'espressione *libero arbitrio* significa proprio volontà libera dalla necessità (da cui ad esempio *free will* in inglese e *freier Wille* in tedesco). Nell'immaginare il dio biblico che crea l'uomo libero, Pico della Mirandola gli fa dire:

Non ti ho dato, o Adamo, né un posto determinato, né un aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quel posto, quell'aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto secondo il tuo voto e il tuo consiglio ottenga e conservi. La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte. Tu te la determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnai<sup>6</sup>.

Arbitrio è dunque sinonimo di volontà *libera*, come condizione di autonomia individuale<sup>7</sup>.

In ambito politico, l'arbitrio rimanda allo stesso universo di significati legato alla nozione di libertà, spesso con connotazione assiologicamente opposta. È lo stesso Locke, questa volta nel *Secondo trattato sul*

<sup>3</sup> Sulle relazioni concettuali tra le nozioni di “potere” e di “libertà” si veda M. Bovero, *Il potere, i poteri*, in M. Bovero, V. Pazé (a cura di), *Diritti e poteri*, Torino, Gruppo Abele, 2013; sulla classificazione dei poteri sociali – come idealtipi – in economico, ideologico e politico, si veda N. Bobbio, *Stato, governo e società*, Torino, Einaudi, 1995, pp. 66ss.

<sup>4</sup> A. De Giorgi, *Arbitrio*, in L. Floridi, G.P. Terravecchia (a cura di), *Le parole della filosofia contemporanea*, Roma, Carocci, 2009, p. 26.

<sup>5</sup> J. Locke, *Saggio sull'intelletto umano* (1690), tr. it. Torino, Utet, 1971, III, 9, 4, p. 554. Sul tema dell'arbitrarietà del linguaggio si veda W. Keach, *Arbitrary Power: Romanticism, Language, Politics*, Princeton, Princeton University Press, 2004, p. 2; M.N. Forster, *Wittgenstein on the Arbitrariness of Grammar*, Princeton, Princeton University Press, 2004.

<sup>6</sup> G. Pico della Mirandola, *De hominis dignitate* (1496). In senso simile si esprimeva anche Dante: «'l precipio primo della libertà nostra è la libertà dello arbitro, la quale in bocca hanno molti e pochi nello intelletto. Perché insino qui e' pervenghono, che dicono e libero arbitrio essere libero giudizio di volontà» (*De Monarchia* [1310], I, XIV, citato nella traduzione in volgare di Marsilio Ficino).

<sup>7</sup> R. Bodei, *Ordo amoris. Conflitti terreni e felicità celeste* (1991), Bologna, il Mulino, 2005, pp. 75ss.

*governo*, a sostenere che «l'uomo non può, per contratto e col proprio consenso, rendersi schiavo di alcuno, né porsi sotto il potere assoluto e arbitrario di un altro»<sup>8</sup>. Se applicata al potere, allora, la caratteristica dell'arbitrarietà rimanda a un'immagine di insofferenza a qualsiasi forma di limite: un potere arbitrario è un potere che limita *liberamente* – in maniera capricciosa, incostante, irragionevole – la libertà di qualcuno, senza esserne a sua volta limitato<sup>9</sup>. Assimilandola alle pulsioni dell'uomo durante il sonno, Platone descrive la volontà (*libera*) del tiranno come «sciolta e sbarazzata da ogni freno di vergogna e di saggezza»<sup>10</sup>.

Alla ricerca di una definizione il più possibile comprensiva e rigorosa dell'espressione “potere arbitrario” può essere utile partire da una serie di esempi che sembrano rimandarvi (quasi) immediatamente.

Nella commedia *Il dittatore dello stato libero di Bananas* (1971) di Woody Allen, quando il “rivoluzionario” prende il potere, sotto lo sguardo prima ammirato poi sbigottito della folla, perde la *ragione*:

Io sono il vostro nuovo presidente. D'ora in avanti, la lingua ufficiale del Bananas sarà lo svedese. A partire da ora, tutti i cittadini saranno tenuti a cambiarsi la biancheria ogni trenta minuti. La biancheria sarà portata sugli indumenti, per poter controllare. Oltre a ciò, tutti i ragazzi sotto il sedicesimo anno di età, a partire da ora, avranno sedici anni.

Nel descrivere il governo nazista, Ernst Fraenkel contrappone ricorrentemente il *Massnahmenstaat*, dove si governa per decreti, al *Normenstaat*, dove si governa attraverso le leggi:

Nello stato di diritto i tribunali controllano l'amministrazione dal punto di vista della legalità; nel terzo Reich le autorità di polizia controllano i tribunali dal punto di vista dell'opportunità<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> J. Locke, *Secondo trattato sul governo* (1689), tr. it. in Id., *Due trattati sul governo e altri scritti politici*, Torino, Utet, 1982, II, 4, p. 242.

<sup>9</sup> Sull'opposizione fra arbitrarietà e libertà come “non dominio” è in corso, negli ultimi anni, un dibattito molto vivace tra gli studiosi del pensiero repubblicano. A proposito si vedano F. Lovett, P. Pettit, *Neorepublicanism: A Normative and Institutional Research Program*, «Annual Review of Political Science», 12, 2009; F. Lovett, *What Counts as Arbitrary Power?*, «Journal of Political Power», 5:1 2012; P. Markell, *The Insufficiency of Non-Domination*, «Political Theory», 36:1, 2008.

<sup>10</sup> Platone, *Repubblica*, 571c.

<sup>11</sup> E. Fraenkel, *Il doppio stato. Contributo alla teoria della dittatura* (1941), tr. it. Torino, Einaudi, 1983, p. 62. Per un'analisi più approfondita della rilevanza delle tesi di Fraenkel per il problema dell'arbitrarietà del potere e sulle sue critiche al movimento del “diritto libero” – nel quale la libertà coincide totalmente con l'arbitrio –, si veda *infra*, pp. 78ss.

In un celebre passaggio del suo *Discorso sull'origine dell'ineguaglianza fra gli uomini*, Jean-Jacques Rousseau parla dell'introduzione della schiavitù come del «cambiamento del potere legittimo in arbitrario»<sup>12</sup>, definendo la *distinzione* fra padrone e schiavo «l'ultimo grado della diseguaglianza»<sup>13</sup>:

Non avendo più i sudditi altra legge che la volontà del padrone, né il padrone altra regola che le sue passioni, le nozioni del bene e i principi della giustizia svaniscono di nuovo: qui tutto ti riporta alla sola legge del più forte, e in conseguenza a un nuovo stato di natura<sup>14</sup>.

Il primo esempio propone, sotto forma di ironica iperbole, un *topos* della riflessione politica di stampo realista: nel farsi dittatore, il rivoluzionario abbandona gli ideali universalistici per servire i propri *capricci* particolari fino all'assurdo della commedia di Allen – che forse ricorda in alcuni tratti il Nerone di Tacito – in cui le decisioni non sono più sostenibili alla luce di alcuna argomentazione razionale. Il potere è arbitrario in senso stretto, in quanto decide senza *ragioni* e libero dalla *ragione*; la *voluntas* particolare del tiranno non risponde così ad alcuna *ratio*.

Il secondo esempio è quello dello stato di polizia nazista – da tanti definito il regno dell'*arbitrio* –, modello esemplare di un regime totalitario che Hannah Arendt definisce «una moderna forma di tirannide, cioè un governo senza legge in cui il potere è detenuto da un uomo solo»<sup>15</sup>. In questo caso il potere (politico) non si esprime più attraverso la legge (con norme generali e astratte) ma con norme particolari e concrete, atti rivolti a singoli e dettati dalla specifica circostanza. Il potere, in questi termini, è detto arbitrario in quanto agisce sempre fuori dal modello antico del governo della legge – che sotto questo aspetto non diverge dall'ideale moderno dello stato di diritto –, esprimendosi sempre e solo attraverso *decreti*, libero dalla *legge* come forma (generale e astratta) della volontà pubblica.

<sup>12</sup> J.J. Rousseau, *Discorso sull'origine dell'ineguaglianza fra gli uomini* (1755), tr. it. in Id., *Discorsi*, Milano, Rizzoli, 1997, p. 160.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

<sup>14</sup> *Ivi*, p. 165.

<sup>15</sup> H. Arendt, *Le origini del totalitarismo* (1951), tr. it. Torino, Einaudi, 2004, p. 631. Poco più avanti Arendt prosegue la sua descrizione: «Un potere arbitrario, non frenato dal diritto, esercitato nell'interesse del governante e contrario agli interessi dei governati, da un lato; la paura come principio di azione, cioè paura del popolo da parte del governante e paura del governante da parte del popolo, dall'altro» (*ibidem*).

Il terzo degli esempi richiama la disegualianza più radicale che secondo Rousseau sia mai stata posta dal diritto: quella fra liberi e schiavi. Sia pur ritenuta comunemente legittima in molti sistemi giuridici antichi e moderni – anzi pilastro tanto della prima democrazia antica, la *polis* ateniese, quanto della prima democrazia moderna, gli Stati Uniti indipendenti –, la schiavitù è l'obiettivo paradigmatico di ogni lotta contro la discriminazione che giustifica se stessa in base alla supposta superiorità – da ogni e qualsiasi punto di vista – di alcuni esseri umani rispetto ad altri, *distinguendo* (discriminando), a partire da null'altro che – queste le parole di Rousseau – la «sola legge del più forte»; il potere è così libero dal rispettare il principio di eguaglianza, almeno in una sua definizione minima<sup>16</sup>.

Questo lavoro sarà dedicato alla ricostruzione analitica degli universi di significato – spesso sovrapposti e confusi – che rimandano a queste tre dimensioni dell'arbitrarietà del potere – *irrazionalità*, *illegalità* e *discriminazione* –, intese in maniera molto più ricca e sfumata rispetto ai casi limite – la *pazzia*, il *totalitarismo* e la *schiavitù* – qui proposti come esempi. Alla base vi è l'ipotesi che i più diversi significati della sfuggente nozione di potere arbitrario siano accomunati dal richiamo alla dimensione *particolare* della politica. L'esercizio arbitrario del potere, insomma, sembra sempre imputato al governante che agisce mosso da interessi, ragioni, motivi, scopi meramente particolari. Non si tratta, però, di una riflessione normativa sul contrasto fra interesse (o bene) particolare e interesse generale (o bene comune), quanto piuttosto di una ricerca – che si vorrebbe quanto più possibile descrittiva – sulle diverse teorie dei limiti alla decisione (politica), in riferimento ai problemi del carattere occasionale, contingente, straordinario, insomma *particolare*, delle scelte politiche, senza per questo cadere nella tentazione di ricercare, in contrasto con questa dimensione *particolare*, un qualsivoglia valore *universale* ultimo.

In relazione alle tre dimensioni dell'arbitrarietà qui proposte è opportuno specificare che cosa si intende per dimensione particolare della politica.

---

<sup>16</sup> Secondo Luigi Ferrajoli, ad esempio, l'universalismo del principio di eguaglianza rappresenta l'introduzione nel diritto positivo della «legge del più debole»: «come convenzione giuridica esso è una norma che è posta a tutela di tutti contro la legge del più forte» (L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2007, vol. II, p. 60).

Nella prima accezione di arbitarietà – come *irrazionalità* – il detentore del potere lo esercita a partire da un «giudizio esclusivamente personale della situazione»<sup>17</sup>; viene qui esplicitata la questione della millenaria riflessione sul rapporto fra *ratio* e *voluntas*, cioè sulla possibilità di rendere universali – ma anche più modestamente condivisibili e giustificabili – le norme frutto delle decisioni politiche, nel tentativo di sottrarle al giudizio singolo di volontà *particolari*<sup>18</sup>. Se si guarda ai principi del governo burocratico così come ricostruiti da Max Weber, si ritrova un tentativo in questa direzione; la *razionalità* dei sistemi burocratici, infatti, è descritta come una «meccanizzazione rigida» che prevede «l'esclusione dell'amore e dell'odio, di tutti gli elementi affettivi puramente personali, in genere irrazionali e non calcolabili, nell'adempimento degli affari d'ufficio»<sup>19</sup>, con l'effetto, tra gli altri, della creazione di funzionari con «stipendio in denaro garantito, collegato con la possibilità di una carriera che non dipenda esclusivamente dal caso e dall'arbitrio»<sup>20</sup>. All'opposto vi è il dittatore di Woody Allen – ma più banalmente il pubblico amministratore che preferisce un proprio parente per la direzione di un ospedale – che si comporta come i potenti descritti da Francesco Guicciardini, classico della riflessione politica sul *particolare*<sup>21</sup>:

Non crediate a costoro che predicano sì efficacemente la libertà, perché quasi tutti, anzi non è forse nessuno che non abbia l'obiettivo agli interessi peculiari, e la esperienza mostra spesso, ed è certissimo, che se credessimo trovare in uno stato stretto migliore condizione, vi correrebbono per le poste<sup>22</sup>.

Il secondo significato proposto di arbitarietà – come *illegalità* – ha a che fare con la forma delle decisioni che perdono la generalità e l'astrattezza che invece caratterizza le norme del *Code civil*, pur imposto

<sup>17</sup> N. Bobbio, *Legalità*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), *Dizionario di politica*, Torino, Utet, 2004, p. 526.

<sup>18</sup> Il problema metafisico, prima ancora che politico, alla base del particolarismo volontarista trova una delle sue massime formulazioni nel dibattito medievale sul “principio di individuazione”, su quale si veda J.J.E. Gracia (a cura di), *Individuation in Scholasticism: The Later Middle Ages and the Counter Reformation (1150-1650)*, Albany, University of New York Press, 1994. La posizione di Duns Scoto secondo la quale la somma dei predicati di un oggetto non è sufficiente a descrivere l'oggetto stesso, implica l'irriducibilità al raziocinio della cosiddetta *ecceità* di ogni ente singolo. A tal proposito si veda la recente edizione critica di G. Duns Scoto, *Il principio di individuazione*, Bologna, il Mulino, 2011 e G. Bonino, *Universali e particolari*, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 102ss.

<sup>19</sup> M. Weber, *Economia e società* (1922), tr. it. Milano, Comunità, 1961, vol. II, p. 289.

<sup>20</sup> Ivi, p. 283.

<sup>21</sup> A proposito si veda G. Sasso, *I volti del “particolare”*, «La Cultura», 22:1, 1984.

<sup>22</sup> F. Guicciardini, *Ricordi* (1512), Roma, Carocci, 2013, 66, p. 141.